

*Giurisprudenza nazionale*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

Sezione I Penale

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Monocratico, dr.ssa Silvana Podda, all'esito dell'udienza pubblica in data 3.06.2004, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**Sentenza**

ai sensi degli artt. 442 e ss. C.P.P.

n. 3164 del 3.06.2004  
Depositata in cancelleria il 29.07.04

Giudice dott.ssa Silvana Podda. P.M. dott.ssa Longo.  
R.G. N.R. 4492/02  
R.G. TRIB. 5251/03

Imputati:

**M.R., G.A. R.M., D.R., F.R.,** A) *del reato di cui all'art. 515 C.P. per aver consegnato agli acquirenti il prodotto "bistecche di soia – il G." diverso per origine, provenienza, qualità da quello dichiarato in etichetta: "alimento estruso a base di farine di soia geneticamente non modificato" e invece in realtà contenente marcatori molecolari che contraddistinguono il DNA transgenico, e, in particolare, una percentuale pari allo 0,3 % per il "Promotore 35 S" e pari a 0,38% di "Roundup Ready".*

Accertato in Torino il 30.01.2002.

**F.R.** B) *del reato di cui all'art. 516 C.P. per avere posto in vendita come genuino e, in particolare, in comparto dedicato ad agricoltura biologica, il prodotto "bistecche di soia-Il G." di cui al capo A)*

***Massima (non ufficiale)***

*Non integra il reato di frode in commercio (art. 515 c.p.) la vendita di confezioni di bistecche di soia con presenza di tracce di OGM in percentuale inferiore a quella stabilita dalla normativa comunitaria (1%), anche se in etichetta sia positivamente assicurata la totale assenza di OGM. Tale fattispecie costituisce, viceversa, illecito amministrativo nella forma della pubblicità ingannevole.*

*Integra il reato di vendita di sostanze non genuine come genuine (art. 516 c.p.) la vendita da parte del commerciante al dettaglio del prodotto in questione.*

*Non è causa di nullità l'omesso avviso all'interessato del risultato delle analisi ripetibili ai sensi dell'art. 1, L. 283/1962, in quanto questi conserva la facoltà di richiedere la revisione (o una perizia) a seguito della comunicazione degli atti dell'instaurato procedimento penale. Nel caso di analisi ripetibili il relativo referto è utilizzabile dal giudice se non è stata chiesta la revisione.*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La vicenda per cui è processo è, in fatto, molto semplice:

il 14.1.2002 il M.llo D. e il M.llo D'O., in servizio presso il NAS dei Carabinieri di Torino, eseguivano un'ispezione presso il punto vendita della O. s.r.l., situato all'interno del discount alimentare E.-I., e prelevavano alcuni campioni del prodotto alimentare "bistecche di soia – il G." in confezioni da 200 grammi sulla cui etichetta era indicato "Bistecche di soia- alimento estruso a base di farina di soia- geneticamente non modificato. Ingredienti: farina di soia. TMC 163/02 distribuito da A... srl- via... 10095 Grugliasco (TO), confezionato nello stabilimento di via .... Rivoli (TO)".

Il campione di prodotto veniva sottoposto ad analisi chimica, affidata al laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta al fine di ricerca di OGM, e l'analisi dava esito positivo, come risulta dal rapporto di prova n. 11465 del 30.01.2002, che conclude dando atto che è stato rilevato nel campione "DNA di soia amplificabile; rilevati P35S e NOS, rilevato SOLA ROUNDUP READY; QPCR; tecnica analitica PCR quantitativa REAL TIME ..45 cicli di amplificazione; materiali di riferimento certificati IRRM (fluka): roundup ready soia ... 3 replicati su ciascun campione di prova; range di linearità della curva di calibrazione; 0,1-5%; unità di misura: % GM-DNA/DNA endogeno".

Il risultato delle analisi non è contestato, non avendo tra l'altro nessuno degli interessati, ai quali il rapporto di prova è stato comunicato, richiesto la revisione delle stesse Né un accertamento ripetibile in fase di indagini preliminari, né infine una perizia al dibattimento.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le difese hanno prospettato un'eccezione preliminare fondata sull'asserita inutilizzabilità del verbale d'analisi a seguito della mancata comunicazione del risultato della stessa agli imputati in violazione dell'art. 1 l. 283/62 (la quale prevede la comunicazione a tutti i soggetti interessati tramite raccomandata A/R dell'esito delle analisi), nonché dell'art. 223 disp. Att. C.P.P., il quale

prevede l'inserimento nel fascicolo del dibattimento del verbale contenente il risultato sfavorevole dell'analisi "sempre che siano osservate le disposizioni di cui ai commi 1 e 2" sulla comunicazione, appunto.

La questione, tuttavia, è infondata, avendo la Suprema Corte più volte affermato che l'omissione dell'avviso previsto dall'art. 1 l. 283/62 non è causa di nullità del processo, poiché l'interessato conserva la possibilità di interloquire sul risultato delle prime analisi, vuoi che avvenga la revisione- con termine di decadenza per la proposizione dell'istanza decorrente dal primo atto del procedimento penale in cui venga informato dell'accusa- vuoi tramite una perizia dibattimentale (cfr. Cass. 17/1/1998, Vorraro: *"la circostanza che non risulti agli atti la cartolina di ricevimento della comunicazione del risultato dell'analisi del campione non è motivo di nullità o inutilizzabilità del risultato dell'analisi, perché la prova della comunicazione rileva solo per calcolare il termine perentorio per presentare l'istanza di revisione e l'interessato può esercitare il diritto di interloquire prima chiedendo la revisione, poi instando per una perizia giudiziale. Pertanto, l'inosservanza degli adempimenti dell'art. 1 l. 30.4.1962 n. 283, che hanno natura ordinatoria, ha solo l'effetto di far decorrere il termine da un atto successivo che abbia valore equipollente"*. Conf. Cass. 15.11.01 Simonetti; Cass. Sez. III 10.11.1997 n. 504; Cass. Sez. VI 11.4.1985; Cass. Sez. V 11.8.1998 n. 9488, Cass. Sez. III 14.07.1998 n. 11640, Cass. 15.5.03 n. 2106). Nel caso di specie nessuna inutilizzabilità si è verificata, in quanto- almeno dopo la notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p.- tutti gli imputati erano perfettamente informati dell'esito sfavorevole delle analisi, ed avevano dunque la possibilità di attivare la procedura di revisione, essendo ancora a disposizione i campioni su cui ripetere le analisi chimiche finalizzate alla ricerca di O.G.M.

Il non aver avviato la procedura di revisione ha il chiaro significato di acquiescenza all'esito della prima analisi né gli imputati possono utilmente lamentare alcuna concreta lesione delle garanzie difensive previste dalla legge.

Quanto al merito della vicenda, il PM ha ritenuto di ravvisare la violazione dell'art. 515 c.p. nel fatto che sia stata riportata in etichetta l'indicazione positiva "geneticamente non modificato" a fronte di una reale presenza, invece, di organismi geneticamente modificati, sia pur in percentuale inferiore all'1%, percentuale tollerata dalla normativa comunitaria in materia (direttamente applicabile nell'ordinamento italiano) se dipendente da contaminazione accidentale.

Ciò comporterebbe l'attribuzione al prodotto di qualità non possedute in violazione appunto dell'art. 515 c.p.

La prospettazione accusatoria non è condivisibile.

Accertato, come deve ritenersi accertato, che è stata correttamente seguita dagli interessati la procedura per limitare al minimo i rischi di contaminazione accidentale, non si riscontra dal punto di vista sostanziale alcuna differenza fra il prodotto de quo ed analogo prodotto nel quale sia stata riscontrata la presenza di OGM in percentuale inferiore all'1% ma in etichetta non sia indicato alcunché.

L'unica differenza fra i due prodotti è infatti ravvisabile nell'indicazione riportata in etichetta, laddove nel caso da ultimo citato l'etichetta non riporta alcuna indicazione circa la presenza e la percentuale di OGM, mentre nel caso di specie gli imputati- interpretando in modo avanzato la lettera della legge- sono giunti all'equazione: OGM nella percentuale tollerata = assenza di OGM.

Ma l'informazione in tal modo fornita al consumatore- perché di questo in definitiva si tratta- non configura la c.d. frode qualitativa punita dalla norma incriminatrice contestata, non influenzando minimamente l'indicazione riportata in etichetta sulla qualità del prodotto rilevante ex art. 515 c.p.

La migliore dottrina, invero, insegna che il concetto di qualità evoca una serie di considerazioni che attengono alla sostanza della merce considerata: ad esempio la materia prima che è stata adoperata per la sua realizzazione, le modalità di elaborazione della materia prima, l'origine, il luogo di provenienza, in altre parole ogni elemento che valga a caratterizzare il prodotto commerciale sul piano di un pregio commerciale che prescinda dal dato quantitativo.

Sotto questo profilo costituirebbe certamente frode la vendita di prodotti contenenti OGM ove non consentita dalla legislazione vigente e comunque non indicata in etichetta.

Ma nel caso di specie si può apprezzare facilmente l'ininfluenza sulla qualità intrinseca della merce venduta dell'indicazione "NO OGM" riportata in etichetta a fronte della presenza di OGM in misura tollerata dalla legge.

Certo, gli imputati non avrebbero dovuto indicare alcunché in etichetta, piuttosto che fornire un'informazione ingannevole al consumatore, ma tale condotta, che potrebbe integrare la violazione dell'art. 2 d.lvo 109/92 di attuazione della direttiva CEE N. 395/89 e CEE 396/89 concernenti l'etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti- non è sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 515 c.p. contestata.

Da tale imputazione pertanto M.R., R.M. e D.R. devono essere assolti con la formula più ampia, e gli atti dovranno essere trasmessi al Prefetto di Torino per i provvedimenti di competenza in ordine alla violazione dell'art. 2 d.lvo. 109/92.

F.R. e G.A. invece devono essere assolti per non aver commesso il fatto.

Il primo è semplicemente un venditore del prodotto e non ha avuto alcun ruolo sul confezionamento o sull'etichettatura dello stesso, ed invero lo stesso PM ne ha chiesto infine l'assoluzione.

La seconda è la presidente del consiglio di amministrazione della B. e la Società ha rilasciato una delega di funzioni specifica all'amministratore delegato R.M.: la delega, perfettamente valida, esonera dunque da responsabilità la prevenuta.

Quanto infine al reato di cui all'art. 516 c.p., contestato sub B) al F., l'imputato va dichiarato responsabile di tale reato, avendo il Maresciallo D'O. chiaramente testimoniato che il prodotto "bistecche di soia – il G." era esposto in vendita presso un punto vendita della O. srl *"in uno scomparto che per la stragrande maggioranza era dedicato a prodotti biologici... era uno scaffale posto in una corsia, adesso non ricordo se tutta la corsia era dedicata, comunque lo scaffale era sicuramente dedicato ai*

*prodotti biologici... non erano in caotica commistione, avevano un loro ordine, ma era insieme ad altri prodotti dichiarati biologici...*" (cfr. pag. 13 e ss. della trascrizione).

Tale testimonianza deve sicuramente ritenersi più attendibile di quella delle dipendenti dell'imputato, il cui ricordo non è apparso così preciso come quello del militare operante.

Quanto al trattamento sanzionatorio, si stima congrua la pena di euro 600 di multa, così calcolata: pena base euro 900 di multa; diminuita di 1/3 per la scelta del rito processuale ai sensi dell'art. 442 c.p. alla misura su indicata.

Consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

La condanna per il reato di cui all'art. 516 C.P. comporta l'applicazione del disposto degli artt. 36 e 518 c.p., in ossequio ai quali va posto a carico dell'imputato l'onere della pubblicazione della presente sentenza per estratto una sola volta sul quotidiano "La Stampa", a spese del F.

In considerazione della complessità della vicenda e del rilevante e non prevedibile carico di lavoro dell'ufficio si ritiene opportuno fissare un termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della presente sentenza.

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 442, 530 c.p.

assolve M.R., R.M. e D.R. dal reato di cui all'art. 515 c.p. perché il fatto non sussiste;

assolve G.A. e F.R. dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto;

Visto l'art. 533 c.p.p.

dichiara F.R. colpevole del reato di cui al capo B) del decreto di citazione a giudizio, e, valutata la diminuzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 36, 518 c.p.

dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto una sola volta sul quotidiano "La Stampa", a spese del condannato.

Visto l'art. 240 c.p.

ordina la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Torino per i provvedimenti di competenza in ordine alla violazione dell'art. 2 d.lvo. 019/92 nei confronti di D.R., M.R., R.M.

Visto l'art. 544 c.p.p.

indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Così deciso in camera di consiglio in Torino il 3/6/04.

Il Giudice  
Dr.ssa Silvana Podda.

**Nota:**

per un commento critico alla sentenza si vedano la nota a sentenza del dr. VINCENZO PACILEO sul portale internet [www.insic.it](http://www.insic.it) e VITO RUBINO, “L’indicazione in etichetta “OGM FREE” fra sanzione amministrativa e reato”, su questa *Rivista* all’indirizzo internet [http://www.diritto.it/articoli/diritto\\_alimentare/rubino22.pdf](http://www.diritto.it/articoli/diritto_alimentare/rubino22.pdf)